



Elisa Olivito*

L'ultima parola e la prima.

“Per il desiderio di chi [non] sono rimasta incinta? Per il desiderio di chi [non] sto abortendo?”**

SOMMARIO: 1. Aborto, Costituzione e libertà femminile: alzare la posta, oltre la legge n. 194 del 1978. – 2. L'ambiguo compromesso della legge n. 194 e il valore simbolico della depenalizzazione: ovvero del minimalismo come arma contro il revisionismo. – 3. L'aborto nel cuneo della logica solipsistica del diritto individuale. – 4. Libertà femminile come responsabilità *in relazione*.

1. Aborto, Costituzione e libertà femminile: alzare la posta, oltre la legge n. 194 del 1978

Inizio con il confessare con franchezza che provo disagio nel parlare di aborto, per il rischio di dovermi posizionare all'interno di una lotta tra fazioni in cui non mi riconosco e dentro una battaglia che rischia di essere di mera retroguardia.

Penso, dunque, che occorra tirarsi fuori dalla logica del dibattito per opposizioni ideologiche, che non solo portano a tagliare le questioni con l'accetta, ma rendono in definitiva difficile la messa a fuoco dei nodi da sciogliere.

Non volendo essere messa all'angolo in una posizione di mera difesa, scelgo allora di alzare la posta e di prendermi delle licenze, per riflettere su alcune questioni: cosa vuol dire fare dell'aborto un tema rilevante per il diritto, cosa ha comportato fare di esso un diritto (intendendo qui con diritto di aborto la sua legalizzazione), come la questione dell'aborto è entrata nel discorso costituzionale.

Le mie riflessioni sull'aborto partono, dunque, dagli interrogativi che ritengo necessario porre, sia per non ricadere in facili e confortanti conformismi sia per respingere alcune semplificazioni concettuali.

A tale scopo, il titolo di queste mie considerazioni (*L'ultima parola e la prima. “Per il desiderio di chi [non] sono rimasta incinta? Per il desiderio di chi [non] sto abortendo?”*) prende spunto da due documenti: per la prima parte, con un ordine invertito, si rifà a “La prima parola e l'ultima”, testo

* Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Roma La “Sapienza”.

** Il testo costituisce una versione ampliata e rielaborata della relazione tenuta al seminario “Aborto, a che punto siamo? Italia, Europa e oltre”, svoltosi il 12 febbraio 2021 presso l'Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia. Sottoposto a *peer review*.

politico promosso nel maggio 1995 e pubblicato con quattrocento firme su *noidonne*; per la seconda parte, rinvia, invece, a un testo di *Rivolta femminile* del 1971, al quale ho aggiunto una proposizione negativa (“non”), per le ragioni che cercherò di spiegare

Perché e cosa significa, innanzitutto, dire e dirsi l’ultima parola? E qual è poi la prima parola in tema di aborto?

A questo proposito, ritengo che sia senza dubbio importante domandarsi a che punto siamo arrivate in tema di aborto. Per farlo, tuttavia, dobbiamo essere disposte a chiederci cosa vogliamo riconosceri in tema di aborto, da dove intendiamo partire parlando di aborto e verso quale direzione intendiamo muoverci.

Come giurista e costituzionalista mi domando, in primo luogo, in che modo l’aborto interroghi il diritto costituzionale e quali argomentazioni la sua legalizzazione sia stata o non sia stata in grado di innescare sul piano costituzionale¹.

L’aborto interroga, invero, il diritto costituzionale in un duplice senso: lo interroga, perché il giudizio di valore sull’aborto non può che essere espresso, a mio avviso, in termini tali da riconoscere la differenza sessuale nella procreazione e il conflitto che l’attraversa; lo interroga, inoltre, perché il diritto costituzionale presiede alla posizione di quei valori della convivenza sociale, che certamente sono chiamati in causa dalla questione dell’aborto.

Come cercherò di argomentare, la questione dell’aborto attiene, infatti, non meramente all’effettiva applicazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, ma concerne piuttosto il valore costituzionale di una libertà femminile intesa come responsabile competenza morale della donna. E il valore costituzionale di tale libertà, nel significato che cercherò brevemente di precisare, non può essere eluso o invalidato in virtù della sua opposizione al valore costituzionale della tutela della vita, perché «non c’è alcuna possibile tutela della vita contro la madre»².

Nel dibattito sull’aborto e sul boicottaggio della legge n. 194 del 1978 bisogna, pertanto, fare molta attenzione a non guardare solo il dito³, per non avere il coraggio di guardare e sfidare la luna. Il sabotaggio e, al contempo, le pecche di quella legge non devono cioè distogliere dalle

¹ Sprona a porsi questi interrogativi S. NICCOLAI, *L’ambigua liberazione dalla natura*, in *Medicina nei secoli*, 2016, 115 ss.

Sull’aborto come problema costituzionale si veda, inoltre, S. MANCINI, *Un affare di donne. L’aborto tra libertà eguale e controllo sociale*, Padova, Cedam, 2012, 3 ss.

² M.L. BOCCIA, R. TATAFIORE, *Cancelliamo l’aborto dal codice penale*, in *Democrazia e diritto*, 2/1993, 240: «la questione aborto attiene non all’efficacia o meno di una legge ma al valore *costituzionale* dell’autodeterminazione che lo stato non può vincolare o limitare in ragione di un opposto valore costituzionale di tutela della vita» (*ivi*, corsivi delle Autrici).

³ Sulle variegata tecniche di delegittimazione e di depotenziamento della legge n. 194/1978 si veda, tra le molte, G. BRUNELLI, *L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in ID., A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, III, Napoli, Jovene, 2009, 815 ss.: «Alcune di esse sono già operanti, e assai efficaci: il numero insufficiente e il sottofinanziamento dei consultori; il fenomeno abnorme dell’obiezione di coscienza dei ginecologi e la conseguente problematica delle liste d’attesa; la perdurante impossibilità di accedere all’aborto farmacologico, che induce molte donne a recarsi all’estero, soprattutto in Svizzera; l’esistenza di alcune divergenze interpretative e difficoltà applicative della legge circa la competenza del giudice tutelare nell’autorizzazione all’aborto di donne minorenni. Altre sono, per così dire, in corso di “progettazione”: l’introduzione di limiti restrittivi all’aborto terapeutico; la “dissuasione attiva” delle donne che intendono interrompere la gravidanza, attraverso un uso fortemente “pedagogico” del colloquio previsto dall’art. 5 della legge n. 194 e la presenza di volontari antiabortisti nei consultori» (*ivi*, 823). Sull’obiezione di coscienza di cui all’art. 9 della legge n. 194/1978 si vedano le osservazioni di F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, 117 ss.

questioni di fondo sull'aborto, che continuano a essere eluse non solo dalle posizioni *pro-life*, ma anche da molti di quelli che possiamo definire, seppur riduttivamente, posizionamenti *pro-choice*.

2. L'ambiguo compromesso della legge n. 194 e il valore simbolico della depenalizzazione: ovvero del minimalismo come arma contro il revisionismo

Per dire a che punto siamo oggi sull'aborto bisogna prendere atto del fatto che, relativamente alla legge n. 194/1978, alla pratica abortiva e all'esperienza abortiva, la situazione attuale è frutto di qualcosa che nella legge è insito *ab origine*: il controllo pubblico sull'aborto e sulle donne, con una pervasiva procedimentalizzazione e la forte spinta alla medicalizzazione⁴; una visione incentrata più su una tutela dimidiata del diritto alla salute della donna che non sul riconoscimento della sua autonomia-libertà; una tutela del concepito intesa come qualcosa/qualcuno che è separato dalla donna e, nell'aborto, le si contrappone.

Ciò è dipeso dal fatto che, alla richiesta di una legge sull'aborto, peraltro non unanimemente condivisa, si è risposto con l'approvazione di una disciplina permissiva (*id est*, autorizzativa), attraverso la quale si è voluto essenzialmente tenere conto «delle esigenze sessuali maschili, della regolamentazione delle nascite, dell'ordine pubblico (mettere fine a un mercato clandestino)»⁵. Cosicché la legalizzazione dell'aborto non ha voluto dire – e di per sé non vuol dire – né libertà delle scelte sessuali e procreative delle donne né tutela piena ed effettiva della loro salute, ma semmai una limitata liberazione dall'aborto clandestino.

E se pure si è pensato che con una disciplina di legalizzazione le donne non sarebbero state lasciate da sole nella scelta di abortire e che in questo modo si sarebbe chiamata l'intera società alle sue responsabilità⁶, a conti fatti le donne, anziché ritrovarsi in una rete di relazioni personali tali da accompagnare e supportare la loro scelta, sono state portate davanti a un medico, obiettore o non obiettore di coscienza, per scoprirsi di nuovo e pur sempre sole (come dimostra tra l'altro la parabola dei consultori⁷).

Ritengo, pertanto, che sia certamente importante rispondere e contrapporsi alle manovre revisioniste che da più parti e in molteplici modi investono l'accesso all'aborto, ma è altrettanto importante farlo da una prospettiva esterna alla legge n. 194, nel senso di apertamente estranea alle sue ambiguità. Ciò perché, nel timore di revisioni della legge al ribasso, servirebbe a ben poco arroccarsi dietro la mera difesa della legge⁸, rimuovere dal dibattito le difficoltà di cui essa è

⁴ Sulla contraddizione insita nella legge n. 194/1978 si veda C. JOURDAN, *194: un cattivo compromesso*, in *Democrazia e diritto*, 2-1993, 231 ss.: nella misura in cui dalla legge «risulta che l'aborto non è reato, ma che è reato non seguire le procedure previste dalla legge stessa [...], se l'aborto non è reato in una struttura sanitaria autorizzata, come può diventarlo in una struttura non autorizzata?» (*ivi*, 232).

⁵ LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne* (1977), Torino, Rosenberg&Sellier, 2018, 72.

⁶ Così L. RONCHETTI, *Aborto e diritto: l'autodeterminazione sessuale e procreativa delle donne*, in I. BOIANO, C. BOTTI (a cura di), *Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica*, Roma, Ediesse, 2019, 42.

⁷ Sul punto si vedano, seppur da prospettive diverse, C. JOURDAN, *Insieme contro. Esperienze dei consultori femministi*, La Salamandra, Milano, 1976; M.P. IADICICCO, *Obiezione di coscienza all'aborto ed attività consultoriali: per il T.A.R. Puglia la presenza di medici obiettori nei consultori familiari è irrilevante, ma non del tutto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2-2011, 2000 ss.; L. BUSATTA, *Insolubili aporie e responsabilità del SSN. Obiezione di coscienza e garanzia dei servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza*, in *Rivista Aic*, 3-2017, 1 ss.

⁸ Come è stato peraltro evidenziato a proposito del compromesso di cui è frutto la legge n. 194/1978: «[u]n compromesso nel quale – e oggi si vede – molto sapere femminista restò fuori dalla codificazione. Ma che ha funzionato – anche questo oggi si vede, dai dati – non come legge abortista, ma come cornice di regolazione e limitazione degli aborti. [...] Di certo essa rivela

veicolo ed eluderne le ambiguità. In questo senso, è innegabile che «da legge 194 e il cosiddetto diritto di abortire vengono attaccati per motivi che nulla hanno a che fare con gli interessi delle donne. Ma questa non è una ragione sufficiente per difendere la 194 e, più in generale, la necessità di legiferare in materia di fecondità femminile»⁹.

Le manovre revisioniste, che strumentalizzano sia la tutela del concepito, percepito secondo un'inconcepibile autonomia¹⁰, sia la salute delle donne, intesa in modo del tutto riduttivo, sono il prodotto anche delle ambiguità della legge¹¹ e di una sfiducia di fondo molto radicata nella libertà e nella competenza delle donne nella procreazione, che proprio nella legge prende forma.

Questo dimostra come la libertà e la responsabilità delle donne nella procreazione continuino a fare scandalo e a generare «rigurgiti revisionisti»¹².

Non aveva, dunque, affatto torto chi ha sostenuto che la legge n. 194 ha formalizzato in capo alla donna che vuole abortire l'obbligo di dichiararsi pazza o a rischio di diventarlo¹³ e che ciò sia stato fatto con la scusa di non incorrere nelle censure di incostituzionalità paventate in conseguenza della sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale¹⁴. Il legislatore ha così finito per riconoscere alla donna l'autodiagnosi piuttosto che l'autodeterminazione, sottintendendo al contempo che, nella reciproca e sistematica sfiducia tra la donna e lo Stato, la legge poteva essere disattesa con l'inganno. Si è dato, infatti, per scontato che, al momento del colloquio – non facoltativo ma obbligatorio – con il consultorio, con la struttura socio-sanitaria o con il medico di famiglia¹⁵, «la donna fing[a] di credere di essere sul punto di ammalarsi psichicamente; lo Stato fing[a] di credere che la donna creda ecc.»¹⁶.

un'incompetenza maschile pari all'ostinazione con cui gli uomini tentano, in modo ritornante e oggi più violento di altre volte, di reimpadronirsi della parola decisiva sulla procreazione e del potere di colpevolizzazione dell'esperienza femminile. Di certo essa rivela altresì che quel «lavoro politico diverso» sull'aborto è da riprendere da parte delle donne, *a lato e oltre la difesa della 194*» (I. DOMINJANNI, *A chi piace il diritto all'aborto?*, in *il Manifesto*, 19 febbraio 2008, corsivi miei).

⁹ AA. VV., *Testo per ragionare insieme sulla possibile depenalizzazione dell'aborto*, novembre 1989, reperibile in www.librieadelledonne.it.

¹⁰ Ma sul punto sia sufficiente ricordare quanto dispone già l'art. 7, comma 3, della legge n. 194/1978: «Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto» (corsivi miei).

¹¹ Art. 1, legge n. 194/1978: «Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio» (corsivo mio).

¹² C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, in I. BOIANO, C. BOTTI (a cura di), *Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica*, cit., 72.

¹³ Art. 4, legge n. 194/1978: «Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia».

¹⁴ Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre, la Corte costituzionale ha altresì ritenuto che sia «obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato *senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione*: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad *una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla*» (sentenza n. 27/1975, corsivi miei).

Con questa sentenza, peraltro, «dal «prodotto del concepimento» della legge sui consultori [legge n. 405/1975] si è passati al «concepito», termine che soggettivizzando il frutto del concepimento facilita l'operazione di distinzione e contrapposizione tra la donna e il suo corpo fecondato»: L. RONCHETTI, *Donne e corpi tra sessualità e riproduzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2006, 8.

¹⁵ L'art. 5 della legge n. 194/1978 dispone, infatti, che tali strutture valutino con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, le circostanze che la determinano a chiedere l'aborto.

¹⁶ L. CONTI, *Il tormento e lo scudo. Un compromesso contro le donne*, Milano, Gabriele Mazzotta Editore, 1981, 69, la quale conclude che «[l]a principale differenza tra l'aborto su semplice richiesta e l'aborto basato sulla legge 194 (nei primi 90 giorni di

Per rispettare le scelte responsabili delle donne nella procreazione, dunque, sembrerebbe non esservi altra strada che quella di giocare a equivocare il brutto compromesso sotteso alla legge n. 194 e incunarsi nelle ambigue pieghe della legge, grazie alla possibilità per la donna di diagnosticare per sé stessa un pericolo alla sua salute fisica o psichica.

Nondimeno, se per un verso riusciamo a cogliere il significato, non solo simbolico, che sottostà al voluto (e, peraltro, implicitamente richiesto) fraintendimento della legge, per l'altro verso siamo messe di fronte al prezzo che le donne ancora pagano per il sovvertimento in negativo dell'ambiguo compromesso sotteso alla legge n. 194. Tale sovvertimento consiste sia nel boicottaggio della legge e della tutela minimale che essa offre alle donne¹⁷ sia nell'irrigidimento – anche, ma non solo da parte della Corte costituzionale¹⁸ – del bilanciamento riproposto dalla legge n. 194, «considerata come meramente attuativa dei principi enunciati in quella decisione»¹⁹.

È allora fondamentale continuare a interrogarsi sull'aborto e sull'intervento giuridico in materia di aborto, in considerazione del fatto che la legge n. 194, a mo' di ambiguo compromesso rispetto al conflitto tra i sessi, ha tracciato un perimetro malcerto intorno all'interruzione volontaria di gravidanza²⁰, essendo una legge alla quale è difficile – e francamente forse anche controproducente – fare dire cose più incoraggianti di quelle che dice ovvero cose diverse da quelle che effettivamente dice. Non bisogna, pertanto, tacere che «[c]ontrariamente a quanto è stato spesso affermato, la 194 non è una buona legge applicata male, cioè intralciata nei suoi effetti positivi da un uso distorto, o da forme più o meno esplicite di non attuazione. Al contrario, la legge funziona quando non è applicata alla lettera, ma come sostanziale attuazione della decisione della donna»²¹.

È vero che, prima e dopo la sua approvazione, le battaglie in favore della legge n. 194/1978 e quelle contro di essa sono state condotte da fronti molto diversi. Tuttavia, a maggior ragione in questo momento, è importante capire perché la sfida lanciata negli anni Settanta da alcuni gruppi femministi per la depenalizzazione dell'aborto e per un intervento giuridico concepito in termini di sola depenalizzazione possa essere anche la sfida di oggi. Una depenalizzazione – è bene

gravidanza) consiste dunque, se tutto funziona nel modo migliore, nel fatto che l'art. 4 della legge costringe la donna a mentire» (*ivi*, 70).

¹⁷ Così C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 90.

¹⁸ Non bisogna, infatti, tralasciare di considerare che, sin dalla sentenza n. 27/1975, la Corte è andata «a cercare il fondo, la base originaria, il patto costituzionale materiale. Lontano, molto lontano da dove le donne si ritrovavano a discutere del mondo e di sé, l'aborto cementava quella piattaforma di identità repubblicana che sorreggeva lenti, complessi, importanti spostamenti nei rapporti tra i partiti, con la cui azione l'attuazione della Costituzione era identificata e che la Corte eleggeva come propri esclusivi partner dialoganti»: S. NICCOLAI, *Una sfera pubblica piccola piccola. La sentenza 27/1975 in materia di aborto*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Napoli, Esi, 2006, 570.

¹⁹ G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, cit., 831, che stigmatizza la forte limitazione dell'area delle scelte legislative in tale ambito come conseguenza delle sentenze n. 26/1981 e n. 35/1997.

²⁰ L'ambiguità e l'incertezza del perimetro tracciato dalla legge n. 194/1978 sono evidenti già nel titolo («Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza»), dal momento che aborto e interruzione volontaria di gravidanza non coincidono affatto: il primo, infatti, è «la morte del prodotto del concepimento quando essa avviene prima di una data convenzionalmente fissata dalle legislazioni dei diversi paesi»; la seconda «può provocare, secondo i casi, un aborto, oppure un parto e una nascita [nell'ipotesi di parto cesareo o di parto pilotato]» (L. CONTI, *Il tormento e lo scudo. Un compromesso contro le donne*, cit., 63 s.).

²¹ M.L. BOCCIA, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, Milano, il Saggiatore, 2002, 188.

chiarirlo – alla quale poteva attribuirsi e deve tuttora attribuirsi un significato più profondo della mera e assoluta liberalizzazione²².

Quella sfida va collocata, infatti, nel solco della critica alle leggi per le donne – in primo luogo alle leggi di parità – e della messa in guardia dalla ricorrente confusione tra problemi legati al mondo femminile e problemi delle donne. Essa si muove tuttora soprattutto sul piano del simbolico, poiché a prescindere dal fatto di ricorrere o meno all'aborto, un intervento minimale di questo tipo non è d'ostacolo all'affermazione della libertà delle donne (di abortire ovvero di portare avanti la gravidanza). La depenalizzazione può semmai essere un modo per dare atto sia del fatto che la libertà delle donne non è indifferente arbitrio sia che esse hanno piena soggettività morale e giuridica.

Con la proposta di depenalizzare l'aborto si mette, peraltro, sul piatto qualcosa di molto importante e, al contempo, di complesso: la questione dell'aborto è centrale nell'ottica di un riconoscimento della libertà, della responsabilità e della soggettività femminili che non sia "esterno", perché viene primariamente da sé stesse e dal confronto con altre donne.

Depenalizzare l'aborto vuol dire allora due cose: in luogo di una legalizzazione comunque basata sulla scelta di farne una materia di diritto penale, le decisioni e le pratiche concernenti la gravidanza trovano la loro misura nella libertà responsabile delle donne – dunque, se non fuori dalla legge, quanto meno al di là di essa; le differenze tra le donne sono tali e tante anche a questo riguardo, che non è possibile ridurle alla casistica e agli stretti percorsi della legge²³.

Se, pertanto, si vogliono frenare le torsioni revisioniste nei confronti della legge n. 194, occorre sgombrare il campo dallo strisciante biasimo e dalla paternalistica vittimizzazione che spesso si annidano nelle pieghe delle legislazioni sull'aborto, sulla base della convinzione che la donna, incapace di decidere da sé, abbia bisogno di altri che decidano per lei. Per farlo, bisogna ritornare alla "prima parola", nel senso di ribadire con forza che il problema dell'aborto non può essere affrontato indipendentemente dall'esperienza delle donne, dei loro corpi e di come esse vivono e sentono la gravidanza.

Il minimalismo della depenalizzazione va in questa direzione.

3. L'aborto nel cuneo della logica solipsistica del diritto individuale

Se puntiamo lo sguardo sull'oggi, tuttavia, si ha l'impressione che lo sprone racchiuso nella proposta di un intervento giuridico minimale si sia dissolto e che, più che essere dimenticata, la sfida della depenalizzazione sia stata distorta, nella misura in cui ha preso il sopravvento una concezione della libertà femminile come diritto di abortire, che è semplicistica ed evanescente.

Si è affermata, invero, una retorica dei diritti individuali, in conseguenza della quale la libertà delle donne nelle questioni che riguardano l'aborto è declinata come un solitario diritto di aborto, trovandosi giocoforza «sottoposta alla condizione di ottenere nel futuro autorizzazioni nella

²² Sulla proposta di depenalizzazione avanzata allora da alcuni gruppi di autocoscienza, sulla base dell'ascolto dell'esperienza femminile, e per una critica alla ben diversa proposta di riconoscere alla donna il diritto di interrompere la gravidanza fino al momento del parto, si veda LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, cit., 66 ss.

²³ Come è rimarcato da C. JOURDAN, *194: un cattivo compromesso*, cit., 233.

forma di diritti»²⁴. Ciò significa, da un lato, ridurre la libertà femminile all'idea milliana di un individuo sovrano di sé, della sua mente e del suo corpo e, dall'altro e in parallelo, intenderla nei termini di una libertà sessuale piena perché come quella degli uomini²⁵ o ancora di una libertà femminile secondo la visione maschile²⁶.

Una siffatta trasfigurazione della libertà femminile come diritto di aborto sottende sì la convinzione che alla donna spetti l'ultima parola, ma non tanto in ragione della specialissima relazione che lei ha con il feto o meglio con il pensiero di avere una figlia²⁷, quanto piuttosto in virtù del diritto proprietario a non avere ingerenze sul proprio corpo, cui finisce peraltro per fare da contraltare la rivendicazione paritaria dei padri²⁸. Si tratta, in ultima analisi, di una «concezione libertaria della libertà [che] tende ad aumentare i diritti della singola – o del singolo – [anziché considerare] i mezzi posseduti dalla singola, che è il soggetto»²⁹.

In questo modo si omette, però, di osservare che con l'aborto è in gioco qualcosa di più del controllo del nostro corpo, a maggior ragione se questo è inteso come «un corpo neutrale dal punto di vista del genere»³⁰. A essere in gioco è soprattutto una rete di relazioni, di esperienze, di soggettività.

Quando, invece, ci si affida alla logica atomistica dei diritti proprietari e anche per la questione dell'aborto si ignorano «le inadeguatezze di una teoria dei diritti applicata alla riproduzione»³¹, si dimentica di coltivare e mettere a frutto l'idea secondo cui la libertà femminile implicata dalle scelte procreative non è riducibile a un'autodeterminazione di segno negativo ovvero al mero diritto di decidere sul proprio corpo senza intromissioni. La libertà femminile reclama piuttosto che il corpo sia concepito e trattato come centro di relazioni e legami affettivi e, specularmente, come fonte di vincoli e responsabilità³², in piena corrispondenza peraltro con l'idea costituzionale della libertà³³.

Diversamente non si fa altro che alimentare una concezione mistificante e dimidiata di autodeterminazione femminile, perché al servizio delle esigenze, del desiderio e del punto di vista

²⁴ S. NICCOLAI, *L'ambigua liberazione dalla natura*, cit., 107.

²⁵ Sul punto, in termini più ampi, sia consentito il rinvio a E. OLIVITO, «Non è uguaglianza quella che fa dell'uomo la mia misura», in *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, 91 ss.

²⁶ Per una critica a questa idea di libertà femminile nella questione dell'aborto cfr. LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, cit., 67 ss.

²⁷ Così ancora C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 85.

²⁸ Cfr. T. PITCH, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, il Saggiatore, 1998, 78 ss., la quale al riguardo sottolinea come la tematizzazione dell'aborto come diritto di libertà lo colloca dentro una sfera di libertà personale, «esposta alle rivendicazioni eguali e contrarie dell'eventuale partner o di un ipotetico avvocato del feto» (*ivi*, 70).

²⁹ L. CIGARINI, *La politica del desiderio*, Parma, Pratiche editrice, 1995, 123.

³⁰ C.A. MACKINNON, *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, Laterza, 2012, 71.

³¹ E. WOLGAST, *La grammatica della giustizia*, Roma, Editori Riuniti, 1991, 46.

³² Cfr. C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 86.

³³ Cfr. C. PINELLI, «Diritto di essere se stessi» e «pieno sviluppo della persona umana», in *Rivista Aic*, 4-2021, 308 ss., il quale condivisibilmente rimarca che «[i]l sacrificio della componente della responsabilità, che sta dentro l'idea costituzionale della libertà, equivale [...] ad obliterare l'elemento relazionale senza il quale perde senso la nozione stessa di persona» (*ivi*, 322).

Sulla relazione tra corpo femminile e concepito si veda anche, seppur da una prospettiva diversa da quella qui sostenuta, P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei «casi» e astrattezza della norma*, Milano, Giuffrè, 2007, 97 ss.

degli uomini per gli uomini³⁴, e l'aborto diviene la comoda via d'uscita per consentire alle donne di fare sesso alle stesse condizioni riproduttive degli uomini, ossia senza conseguenze³⁵.

Attenzione, dunque, a non cadere nella trappola della rivendicazione di un eteronomo diritto di abortire, che rischia di essere solo una ricompensa sia per rinunciare a chiedersi, non solo individualmente, per il piacere e per l'interesse di chi siamo rimaste incinte, sia per non impegnare noi stesse e gli altri nella più impegnativa direzione di una libertà sessuale che renda l'aborto superfluo³⁶, quanto meno idealmente³⁷.

Questo mi pare, del resto, un punto da tenere bene a mente, anche quando si riflette, ad esempio, su contraccezione di emergenza e aborto chimico e l'accesso a quest'ultimo viene visto e prospettato come un facile rimedio all'inaccessibilità di fatto dell'aborto chirurgico³⁸.

La misura del femminile nella procreazione – la quale può anche chiamarsi responsabilità – non è, infatti, esprimibile nel linguaggio dei diritti individuali, perché «lo stato di gravidanza non può essere interpretato individualisticamente»³⁹ e perché l'inclusione dell'aborto tra i diritti finisce per nascondere la natura sessuata e non neutra del diritto. Pensare e valorizzare la misura femminile nella procreazione vuol dire, invece, mettere in discussione e cambiare la concezione neutra del diritto in favore di un diritto sessuato non neutro.

4. *Libertà femminile come responsabilità in relazione*

Fare il punto sull'aborto oggi vuol dire, quindi, non meno di ieri, ripensare e risignificare il concetto di libertà che è associato all'aborto. Essa rischia altrimenti di essere una sponda ingannevole – per le donne, innanzitutto, ma in definitiva per tutti – quando, anziché essere concepita e agita come una “libertà con il corpo” – ossia una libertà che chiama responsabilità nella relazionalità, proprio perché irriducibile al mero dato biologico – si risolve nell'illusoria libertà di un individuo astratto e neutralizzato, al quale si riconosce null'altro che la libertà di disporre del proprio corpo come di una cosa.

A questo proposito, la scelta delle donne di fronte a una gravidanza, inclusa la scelta di abortire, deve tradursi nella rivendicazione non di un vuoto spazio di libertà, ma di uno spazio pieno di una responsabilità che è già relazione, per come essa è riempita e per come prende senso nella peculiarità dell'esperienza della gravidanza⁴⁰.

³⁴ Cfr. LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, cit., 69 s.

³⁵ Sul punto C.A. MACKINNON, *Le donne sono umane?*, cit., 70 ss.

³⁶ Cfr. S. NICCOLAI, *L'ambigua liberazione dalla natura*, cit., 117: «Il diritto di abortire, o la legalizzazione dell'aborto, hanno aiutato a smettere di chiedersi collettivamente e individualmente 'nell'interesse di chi sono rimasta incinta' e di lavorare nella direzione di rendere l'aborto *superfluo*» (corsivo dell'A.).

³⁷ “Idealmente” sta qui a significare che il richiamo alla procreazione responsabile non è in ogni caso sufficiente a sciogliere il nodo dell'aborto, là dove si consideri non solo la violenza sessuale degli uomini sulle donne e, dunque, «la possibilità di incontri che non sono affatto ugualmente desiderati da entrambe le parti» (C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 77), ma soprattutto il fatto che le donne (e soltanto loro) abortiscono e lo fanno sia quando l'aborto è illegale sia quando è legale a certe condizioni (cfr. T. PITCH, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, cit., 97).

³⁸ Sulla “mitologia” dell'aborto chimico come aborto facile e sicuro si vedano R. KLEIN, J.G. RAYMOND, L.J. DUMBLE, RU-486, *Misconceptions Myths and Morals*, North Melbourne, Spinifex, 2013, 9 ss.

³⁹ C. JOURDAN, *194: un cattivo compromesso*, cit., 233.

⁴⁰ Questo è un punto evidenziato da F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 38 ss.

La responsabilità che entra in gioco nella decisione di abortire è la responsabilità di chi decide di abortire non per far prevalere la sua astratta libertà, ma perché sente che ciò risponde al bene e agli interessi suoi e del feto: interessi che non sono in contrapposizione tra loro, ma necessariamente e inestricabilmente intrecciati⁴¹. E ciò non vuol dire affatto capriccio, ciò non esclude affatto che vi sia sofferenza, perché vi è la consapevolezza che con l'aborto si perde o si rinuncia a una parte di sé⁴².

Ben venga, dunque, un dibattito serio sulla difficile praticabilità dell'aborto in Italia e sui boicottaggi e sulle umiliazioni cui le donne sono sottoposte, ma nel dibattere su questi temi non dimentichiamo che l'aborto non è mera questione né di scienza⁴³ né di legge e che non può essere considerato separatamente dagli altri problemi delle donne⁴⁴, poiché chiama in causa non ciascuna per sé, ma ciascuna con le altre e con gli altri.

È questo, d'altronde, un insegnamento che ci deriva dall'esperienza femminile, un'esperienza che deve essere elaborata sia per prendere coscienza degli interessi collettivi legati alla procreazione⁴⁵ sia per non rimuovere dal nostro orizzonte di pensiero che «l'aborto, nella sua storia millenaria, è stato funzionale ad una economia sessuale di illibertà, se non di violenza, o che, detto in parole povere, generalmente gli aborti facevano comodo agli uomini, o meglio, e piuttosto, a interi contesti sociali»⁴⁶.

Il dibattito sull'aborto sia, dunque, occasione per risalire alla “prima parola”, a quella “prima radice”⁴⁷, che qui è costituita sia da una soggettività femminile libera, perché relazionale e responsabile, sia dalla conflittuale asimmetria tra i sessi nella procreazione. E di un'asimmetria si tratta, perché alle donne e ai loro corpi accadono cose che non accadono agli uomini⁴⁸ e la procreazione avviene nel corpo delle donne.

L'asimmetria tra i sessi è, nondimeno, il vero rimosso di molti ragionamenti anche giuridici sull'aborto che, costruendo le relazioni tra uomini e donne in termini di parità e proponendosi di trasporre questa parità anche sull'aborto, spostano l'attenzione da due punti che sono, invece, centrali.

⁴¹ Sul nesso tra relazione e responsabilità nelle decisioni concernenti l'aborto si veda C. GILLIGAN, *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, Feltrinelli, 1991, 131: «la responsabilità, nella sua accezione convenzionale, viene confusa con una capacità di rispondere ai bisogni degli altri, che impedisce il riconoscimento di sé. La verità del rapporto, tuttavia, riemerge nella riscoperta della connessione, nell'intuizione che noi e l'altro siamo interdipendenti, e che la vita, per quanto sia un valore in sé, può alimentarsi solo nel rapporto, in virtù della cura che vi poniamo».

⁴² Come rimarca C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 88 ss.

⁴³ In questo senso, quindi, non è ricevibile il mero richiamo all'ectogenesi come tecnica scientifica che di per sé modificerebbe i termini in cui si discute, anche giuridicamente, di aborto.

⁴⁴ Come già si evidenziava prima dell'approvazione della legge n. 194/1978: «Mentre chiediamo l'abrogazione di tutte le leggi punitive dell'aborto e la realizzazione di strutture dove sostenerlo in condizioni ottimali, ci rifiutiamo di considerare questo problema separatamente da tutti gli altri nostri problemi, dalla sessualità, maternità, socializzazione dei bambini, ecc.» (COLLETTIVO DI VIA CHERUBINI, 1973).

⁴⁵ Cfr. LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, cit., 64 s.

⁴⁶ S. NICCOLAI, *La legge sulla fecondazione assistita e l'eredità dell'aborto*, in *Costituzionalismo.it*, 2-2005, 4.

⁴⁷ Il riferimento è naturalmente a S. WEIL, *La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, Milano, SE, 1990: «Quando le possibilità di scelta sono tanto vaste da nuocere all'utilità comune, gli uomini non godono la libertà. Sia perché saranno costretti a ricorrere al rifugio dell'irresponsabilità, della puerilità, dell'indifferenza, rifugio dove troveranno solo la noia, sia perché si sentiranno sovraccarichi di responsabilità, in qualsiasi circostanza, per la paura di nuocere al prossimo. In tal caso gli uomini, credendo a torto di possedere la libertà e accorgendosi di non goderla, cominciano a pensare che la libertà non sia un bene» (*ivi*, 22).

⁴⁸ Lo evidenzia S. NICCOLAI, *La legge sulla fecondazione assistita e l'eredità dell'aborto*, cit., 10.

i. L'aborto riguarda sì donne e uomini, ma in maniera asimmetrica ed è questa la ragione per cui l'ultima parola spetta alla donna. L'interlocuzione con gli uomini sull'aborto, anche sul piano simbolico, è dunque immaginabile e sperabile, purché sia segno e frutto delle relazioni affettive in cui le donne incinte si trovano e purché, naturalmente, di tale interlocuzione non sia invocata un'inesigibile normazione⁴⁹ ovvero il riconoscimento di un diritto "paritario"⁵⁰. L'interlocuzione non può, tuttavia, essere data per scontata ed è possibile solo se si è disposte a riconoscere l'asimmetria conflittuale dei sessi nelle scelte procreative, nonché la competenza delle donne a decidere in tale ambito.

ii. Insieme e oltre alla sua salute⁵¹, la libertà della donna non può essere intesa in contrapposizione a – ma neppure in maniera del tutto indipendente da – ciò che si ritiene essere "il concepito", per la duplice ragione che "il concepito" (e, quindi, il suo supposto diritto alla vita⁵²) non può esistere se non nel riconoscimento che viene dalla donna⁵³ e perché quella libertà non può prescindere dalla considerazione di quella parte di sé che è toccata dall'esperienza abortiva. Non esiste, in ultima analisi, alcuna possibile tutela del concepito che faccia astrazione dal desiderio materno o lo eluda, poiché è soltanto nella presenza di tale desiderio che il concepito diviene vita e viene dato alla vita.

Tuttavia, ciò che si ripresenta in svariate forme e va, invece, respinto è una concezione antagonista che oppone libertà e salute della donna alla vita del feto o alla coscienza del medico, secondo una «costruzione avversariale»⁵⁴ dei rapporti tra la donna e il feto⁵⁵, di cui si pretende che il medico sia taumaturgicamente il *medium*, un *medium* a conti fatti esautorante.

Non si può, in sostanza, dare conto dello statuto morale e giuridico del feto prescindendo dalla donna che, portandolo in grembo e nella corporeità della gravidanza, rende possibile la condizione relazionale in cui è immerso, perché ciò vorrebbe dire fare della donna «l'ambiente uterino di approvvigionamento di un normofeto»⁵⁶, così che la madre si volatilizzi «riducendosi a una bolla trasparente»⁵⁷ e coloro che sono coinvolti si riducano a entità astratte e solitarie.

⁴⁹ A questo proposito si veda Corte costituzionale, ordinanza n. 389/1988, con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 194/1978, in merito al mancato riconoscimento di rilievo alla volontà del padre del concepito, marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza, per violazione del principio di uguaglianza tra i coniugi ex artt. 29 e 30 Cost.

⁵⁰ Sugli schieramenti maschili trasversali nella rivendicazione di un diritto "paritario" del padre in tema di aborto si vedano le osservazioni critiche di M.L. BOCCIA, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, cit., 189 ss.

⁵¹ Su come la tutela della salute abbia occupato «lo spazio di riconoscimento all'asimmetria e specificità della gravidanza e della maternità come esperienza femminile, offrendo una lettura avversariale della relazione tra donna e embrione» si veda B. PEZZINI, *Il diritto alla salute a quarant'anni dall'istituzione del servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2-2019, 143 s.

⁵² Non bisogna, pertanto, cadere in quegli *slippery slope arguments* che si nascondono dietro il ricorso all'argomento del diritto alla vita del concepito: cfr. J.J. THOMSON, *A Defense of Abortion*, in *Philosophy & Public Affairs*, 1-1971, 47 ss.

⁵³ Un riconoscimento che finisce, invece, per essere negato in radice quando, ad esempio, si ritenga che «in nessun altro fenomeno dell'esistenza c'è un'altrettanto furibonda, totale, *essenziale volontà di vita* che nel feto. La sua ansia di attuare la propria potenzialità, ripercorrendo fulmineamente la storia del genere umano, ha *qualcosa di irresistibile e perciò di assoluto* e di gioioso. [...] Io ho posto l'accento più sul figlio che sulla madre, in quanto nel nostro caso, si tratta di *una madre nemica. Non potevo non rimuoverla, e privilegiare il suo frutto*»: P.P. PASOLINI, 25 gennaio 1975. «*Thalassa*», in *Scritti corsari* (1975), Milano, Garzanti, 2006, 111, 113 (corsivi miei).

⁵⁴ C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 67.

⁵⁵ Da ultimo tale concezione avversariale è, ad esempio, evidentissima anche nella recente sentenza della Corte Suprema statunitense *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, No. 19-1392, 597 U.S. ____ (2022).

⁵⁶ B. DUDEN, *Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull'abuso del concetto di vita*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, 11.

⁵⁷ B. DUDEN, *Il corpo della donna come luogo pubblico. Sull'abuso del concetto di vita*, cit., 76.

Il feto, infatti, diviene progetto di vita per la scelta e per il riconoscimento che la donna esprime nei suoi confronti e nel suo interesse, non contro di esso o nell'indifferenza dei suoi interessi. Dire aborto deve essere, in definitiva, pari al dire che la maternità inizia con un sì⁵⁸ e questo sì spetta alla donna, al suo desiderio, ma anche alla sua responsabile competenza, per le relazioni in cui è immersa e per le esperienze che vive.

Permettetemi allora di concludere queste mie riflessioni con le parole di Adrienne Rich: «Il bambino che porto in grembo per nove mesi non può essere definito né come me né come non-me. Lungi dall'essere esistenti nel modo dello "spazio interiore", le donne sono potentemente e vulnerabilmente in sintonia sia con l'"interiore" sia con l'"esterno" perché per noi le due cose sono continue, non polari»⁵⁹.

ABSTRACT

L'aborto interroga il diritto costituzionale non soltanto per le questioni concernenti l'effettiva applicazione della legge n. 194 del 1978, ma soprattutto per il valore costituzionale di una libertà femminile intesa come competenza responsabile della donna, nella consapevolezza della conflittuale asimmetria tra i sessi nella procreazione. Il saggio offre, quindi, alcune riflessioni sulle ragioni per andare oltre l'ambiguo compromesso della legge n. 194 e riprendere il valore simbolico delle proposte di depenalizzazione. L'aborto va inteso non nei termini di un solipsistico diritto individuale di aborto e di un vuoto spazio di libertà, ma nel senso di uno spazio pieno di una responsabilità che è già relazione.

Abortion questions constitutional law not only for the effectiveness of Law no. 194 of 1978, but above all for the constitutional value of women liberty. This liberty should be understood as the responsible competence of women, in the awareness of the conflictual asymmetry of the sexes in procreation. The essay offers, therefore, some reflections on the reasons for going beyond the ambiguous compromise of Law no. 194 and reconsidering the symbolic value of the proposals for decriminalization. Abortion should be understood not in terms of a solipsistic individual right to abortion and an empty space of abstract liberty, but in the sense of a space full of responsibility, a responsibility that is already relationship.

PAROLE CHIAVE

Aborto; diritto costituzionale; libertà femminile; depenalizzazione; pensiero femminile

KEYWORDS

Abortion; constitutional law; women freedom; decriminalization; feminist thought

⁵⁸ Così L. MURARO, *Per noi femministe non è un diritto*, in www.avvenire.it, 10 maggio 2018.

⁵⁹ A. RICH, *Nato di donna. Cosa significa per gli uomini essere nati da un corpo di donna*, Milano, Garzanti, 1977, 62.